

Il requisito della forma scritta nei negozi giuridici non implica contestualità nella formulazione dei consensi, né richiede che il medesimo documento contenga l'incontro delle volontà, ben potendo perfezionarsi l'intento negoziale scritto attraverso lo scambio di separati documenti di proposta e di accettazione (nel caso di specie, l'incontro delle volontà delle parti volto a deferire la controversia ad arbitrato rituale di equità è risultato da diversi documenti scritti, pertanto la Corte non ha ritenuto sussistere la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 1, in relazione all'art. 808 c.p.c., sotto il profilo della mancanza di forma scritta della clausola compromissoria). Qualora non venga censurata la motivazione principale di un lodo, questo resta valido; l'inattaccabilità della pronuncia consegue all'essere basata anzitutto, in via preliminare e assorbente, sulla non impugnata motivazione principale, sicché resta irrilevante la sola censura avverso la motivazione subordinata